

Regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)

(B.U. 13 ottobre 2005, n. 41)

Art. [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#)

Art. 1.
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento, in sede di prima attuazione del capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), disciplina la misura dei canoni regionali di concessione o di attingimento per l'uso di acqua pubblica (di seguito denominati canoni ove non diversamente specificato).

Art. 2.
(*Misura del canone*)

1. L'importo unitario del canone annuo e' cosi' stabilito in relazione ai seguenti usi:
- a) agricolo:
 - 1) 0,45 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;
 - 2) 1,00 euro per ogni ettaro di superficie irrigua in caso di uso agricolo di tipo irriguo a bocca non tassata;
 - b) civile: 9,80 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;
 - c) domestico: 2,00 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;
 - d) energetico: 13,70 euro per ogni chiloWatt di potenza nominale media;
 - e) lavaggio di inerti: 105,00 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;
 - f) piscicolo: 3,30 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;
 - g) potabile: 19,60 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;
 - h) produzione di beni e servizi: 147,00 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;
 - i) riqualificazione dell'energia: 0,70 euro per ogni chiloWatt di potenza nominale di pompaggio, intendendosi per tale il quindici per cento del prodotto della portata massima di pompaggio espressa in metri cubi al secondo per la differenza tra le quote di regolazione massime degli invasi superiore e inferiore per l'accelerazione di gravita' convenzionalmente assunta pari a 9,81 m/sec²;
 - l) zootecnico: 50,00 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo.

Art. 3.
(*Canoni minimi*)

1. Ferme restando le eventuali riduzioni, per ciascuna utenza l'importo minimo del canone annuo, rapportato alla tipologia di uso dell'acqua, non puo' risultare inferiore alle soglie di seguito riportate:

- a) agricolo: 20,00 euro;
- b) civile: 120,00 euro;
- c) domestico: 50,00 euro;
- d) energetico: 120,00 euro;
- e) lavaggio di inerti: 1.400,00 euro;
- f) piscicolo: 120,00 euro;
- g) potabile:
 - 1) per portate medie di prelievo inferiori o uguali a 0,1 litri al secondo: 120,00 euro;
 - 2) per portate medie di prelievo superiori a 0,1 litri al secondo: 330,00 euro;
- h) produzione di beni e servizi:
 - 1) per portate medie di prelievo inferiori a 0,02 litri al secondo: 290,00 euro;
 - 2) per portate medie di prelievo comprese tra 0,02 litri al secondo e 0,08 litri al secondo: 580,00 euro;
 - 3) per portate medie di prelievo superiori a 0,08 litri al secondo e fino a 1,00 litro al secondo: 1.000,00 euro;
 - 4) per portate medie di prelievo superiori a 1,00 litro al secondo: 1.970,00 euro;
- i) zootecnico: 250,00 euro.

Art. 4.

(Utenze pluriuso)

1. Nel caso di uso dell'acqua a fini agricoli ed energetici da parte del medesimo utente, si applica il canone piu' elevato.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nel caso di derivazione destinata a diversi usi esercitata dal medesimo utente e finalizzata all'approvvigionamento della stessa unita' aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete, si applica il canone piu' elevato quando la risorsa concessa non e' quantificata per tipologia d'uso.
3. In caso di uso civile dell'acqua associato ad altre tipologie d'uso, l'obbligo del pagamento del canone si intende assolto con il versamento di quello relativo agli altri usi della medesima utenza, a condizione che la portata media destinata all'uso civile sia inferiore a 0,1 litri al secondo e comunque inferiore al cinquanta per cento della portata media complessivamente concessa.

Art. 5.

(Aggiornamento del canone)

1. Con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, gli importi unitari del canone annuo e i canoni minimi di cui agli articoli 2 e 3 sono aggiornati ogni tre anni sulla base del tasso di inflazione programmato per il triennio.
2. All'aggiornamento si procede con decorrenza dal 1. gennaio 2007 maggiorando i canoni in misura pari al tasso di inflazione programmato per il primo anno. Per il secondo anno, la misura dei canoni cosi' risultante, e' incrementata del tasso di inflazione programmato relativo all'anno stesso. Analogamente si fa luogo all'aggiornamento dei canoni relativi all'ultimo anno del triennio.
3. Con le stesse modalita' si procede all'aggiornamento dei canoni per i trienni successivi.

Art. 6.

(Arrotondamenti)

1. L'importo del canone da versare in applicazione delle disposizioni del presente regolamento e' arrotondato all'euro inferiore.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 7 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R)

1. L'articolo 7 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica) e' sostituito dal seguente:

"Articolo 7 (Riduzione del canone)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto e' ridotto:

a) nel caso di uso nei rifugi alpini del 50 per cento;

b) nel caso di uso per produzione di beni o servizi:

1) del 50 per cento se destinato esclusivamente al raffreddamento;

2) del 70 per cento se destinato esclusivamente all'innevamento artificiale;

3) del 90 per cento se destinato esclusivamente ad infrastrutture sportive e ricreative.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto, anche in applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, e' ridotto del 15 per cento in caso di uso per produzione di beni o servizi da parte di imprese o enti che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o al sistema ISO 14001.

3. Sino al rinnovo della concessione, le riduzioni di canone gia' contemplate nei provvedimenti rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve, in alternativa a quelle di cui ai commi 1 e 2, se piu' favorevoli per l'utente."

Art. 8.

(Norme finali)

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della l.r. 20/2002, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali in materia di misura dei canoni per l'utilizzo delle acque pubbliche.

2. Il regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 14/R (Definizione di ulteriori canoni minimi per l'utilizzo dell'acqua pubblica per uso industriale e per il consumo umano e rateizzazione delle annualita' pregresse) e' abrogato.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2006.
